

**1 giugno 2022 - n. 4**

# I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

**a cura di Simona Anzani**



# **Focus istituzionale**



# **Via libera del Consiglio dei ministri al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**

**Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-80/19961>

## Punti essenziali:

- Durata triennale, con aggiornamento annuale;
- Definizione di diversi profili nel rispetto delle vigenti discipline di settore:
  - a) **d.lgs. 150/2009** (che ha introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance)
  - b) **L. 190/2012** (che ha dettato norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 **ha prescritto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma 1).**

Per individuare il **numero delle PA si fa riferimento alla definizione di cui al Testo unico in materia di impiego alle dipendenze delle PA (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001).**

**Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il decreto ministeriale recante il "piano tipo" dovrà definire modalità semplificate per l'adozione del Piano (art. 6, comma 6).**

[http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0589.pdf?\\_1653982581289](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0589.pdf?_1653982581289)

(Dossier del testo esaminato alla Camera)

## Novità del Decreto, che è composto di 3 articoli:

- **Art. 1:** Soppressione degli adempimenti assorbiti nel Piao (Piano esecutivo di gestione; Piano dei fabbisogni del personale; Piano organizzativo per il lavoro agile; Piano delle azioni positive; Piano della performance; Piano di prevenzione della corruzione; Piano delle azioni concrete)
- **Art. 2:** disposizioni di coordinamento;
- **Art. 3:** attività di monitoraggio coordinata del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Anac per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Al termine del monitoraggio si provvederà all'individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.

**Il testo completo del Dpr deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.**

[http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0589.pdf?\\_1653982581289](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0589.pdf?_1653982581289)

(Dossier del testo esaminato alla Camera)

## Riforma Codice dei contratti: al Senato il testo della delega

**È approvato in Senato presso la Commissione Lavori pubblici il testo del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Termine ultimo per la presentazione degli emendamenti fissato alle 18 di mercoledì 1 giugno 2022.**

La delega al Governo rappresenta il primo traguardo da conseguire entro il 30 giugno 2022 e a cui dovrebbe seguire:

- entro marzo 2023 la pubblicazione del o dei Decreti Legislativi necessari per riformare il D.Lgs. n. 50/2016;
- entro giugno 2023, l'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- entro dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

<https://www.lavoripubblici.it/news/riforma-codice-contratti-senato-testo-delega-28637>

L'attuale versione del disegno di legge delega (che si prevede sarà mantenuta dal Senato) si compone di due articoli:

- il primo definisce **principi e direttive a cui si dovrà attenere il Governo;**
- **le clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.**

Principali novità:

- definizione di modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti;
- contratti sotto soglia: divieto di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;
- revisione dei CAM;
- obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi;
- promozione del ricorso a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;
- semplificazione delle cause di esclusione;
- ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera;
- revisione del sistema delle garanzie fideiussorie;
- semplificazione delle procedure di pagamento del corrispettivo contrattuale

<https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/2330-b.pdf>

# Cittadini e lavoro a distanza nella PA durante la pandemia

## Generale soddisfazione per i servizi erogati, con qualche criticità

Nel periodo compreso fra maggio 2020 e gennaio 2022 il **40,1%** dei cittadini di 18 anni e più si è rivolto ad almeno un ufficio della Pubblica Amministrazione.

Il **37,7%** dei cittadini si è rivolto alla Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso uno sportello fisico, il **30,8%** solo attraverso lo sportello on line.

L'**86,9%** dei cittadini che hanno usufruito dei servizi della PA ha espresso almeno una volta molta o abbastanza soddisfazione.

Tre cittadini su quattro considerano positivo l'impatto che la diffusione del lavoro a distanza negli uffici pubblici ha avuto sull'ambiente e sulla vivibilità delle città.

<https://www.istat.it/it/archivio/271175>

[https://www.istat.it/it/files//2022/05/REPORT\\_SMARTWORK-CITTADINI-E-PA.pdf](https://www.istat.it/it/files//2022/05/REPORT_SMARTWORK-CITTADINI-E-PA.pdf)



# È on-line il nuovo “Rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti”

Il nuovo “Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti” propone un quadro aggiornato al 2022 delle risorse dedicate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici del personale della PA

## Prima sezione :

Quadro delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali della tornata contrattuale 2019/2021, aggiornato all’ultima legge di bilancio. Il rapporto considera **le risorse già previste con la legge di bilancio per il 2021** e le ulteriori **risorse previste dalla legge di bilancio per il 2022** per il conseguimento di alcuni obiettivi essenziali dettati dal “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, quali la **revisione dei sistemi di classificazione** ed il **superamento dei limiti di crescita ai trattamenti accessori**.

Sono considerate le **ulteriori risorse** previste da **specifici interventi normativi** che riguardano taluni **comparti o settori ovvero specifici gruppi professionali**.

Ne emerge un impegno finanziario complessivo, per i contratti ed i miglioramenti economici su tutta la PA, di **9,4 miliardi di Euro**, corrispondente ad **incrementi medi complessivi di circa il 6%**.

## Seconda sezione:

Dinamica registrata per le retribuzioni contrattuali dei **settori pubblici e privati**. Si tratta di un **focus specifico** che prende in considerazione **gli andamenti delle sole voci retributive con importi “tabellati” definiti nel contratto nazionale**. I dati delle retribuzioni contrattuali del settore privato e della pubblica amministrazione di questa sezione, sono aggiornati al comunicato stampa Istat del 28 ottobre 2021, che riporta le informazioni del terzo trimestre dell’anno.

<https://www.aranagenzia.it/comunicati/12610-e-on-line-il-nuovo-rapporto-semestrale-dellaran-sulle-retribuzioni-dei-pubblici-dipendenti.html>

## Pnrr, al via tirocini retribuiti e dottorati nella Pa

Un altro tassello della **riforma della Pa va al suo posto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta ieri, del decreto interministeriale** (Pubblica amministrazione, Lavoro, Istruzione, Università e Politiche giovanili) che individua le **modalità attuative dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”**. Le due iniziative prevedono l’attivazione di tirocini retribuiti e dottorati con borsa nella Pa, finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La selezione dei partecipanti avverrà in maniera digitale, tramite inPA. In sede di prima applicazione le iniziative saranno aperte a 5 amministrazioni centrali e 5 regioni, individuate dalla Conferenza Stato-Regioni.

### - Tirocinio inPA

Il progetto prevede l’attivazione di **tirocini curriculari semestrali, da svolgere presso la Pa e in modalità prevalentemente presenziale, finalizzati alla stesura della tesi di laurea**. Prevista un’**indennità economica** per gli studenti. Potranno partecipare gli **studenti con età inferiore a ventotto anni e media voto non inferiore a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, rispettivamente, del 30 e del 70% dei crediti formativi del piano di studi)**.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), **pubblicherà un avviso rivolto alle Pa con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. Stanziati 400.000 euro annui.**

### - Dottorato inPA

Saranno istituite fino a **20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 30.000 euro lordi, in materie di interesse della Pa**. Potranno partecipare i soggetti in possesso di **laurea magistrale, con voto non inferiore a 105/110 ed età non superiore a 29 anni**. L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al **superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo partner**.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la Sna, pubblicherà un **avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. Stanziati 600.000 euro annui.**

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-05-2022/pnrr-al-via-tirocini-retribuiti-e-dottorati-nella-pa>

**Le sentenze  
ed i  
provvedimenti  
di interesse**



# Covid: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale

## Corte Costituzionale, Sentenza n. 127 del 2022 (Comunicato stampa della Corte Costituzionale del 26 maggio 2022)

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l'applicazione della misura obbligatoria dell'isolamento, o il suo mantenimento, permette l'uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.

È un passaggio della motivazione della sentenza n. 127 depositata oggi (redattore Augusto Barbera) con cui la Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà personale l'incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell'autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19.

Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma penale (articolo 1, sesto comma, e 2, terzo comma, del dl n. 33 del 2020, convertito nella legge n. 74 del 2020), perché non prevede che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cd riserva di giurisdizione. La censura non è stata accolta. La Corte ha anche escluso che la misura dell'isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l'impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale. Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l'isolamento consegue a un provvedimento dell'autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Anzi. Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l'obbligo dell'isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.

# Nel cognome dei figli l'eguaglianza fra i genitori

## Corte Costituzionale, Sentenza n. 131 del 2022

“Occorre (...) evidenziare l'intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori. Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.

È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il nome è «“autonomo segno distintivo della [...] identità personale” (sentenza n. 297 del 1996), nonché “tratto essenziale della [...] personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002).

**La norma censurata riguarda, in particolare, il momento attributivo del cognome, che, di regola, è legato all'acquisizione dello status filiationis.**

**Ne consegue che il cognome, quale fulcro – insieme al prenome – dell'identità giuridica e sociale, collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016).**

Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

(...)

**La selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre.**

**A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna. L'automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.**

(...)

**“Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l’interesse del figlio, né – come ha già rilevato questa Corte con riferimento all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (sentenza n. 286 del 2016) – nel coordinamento tra principio di eguaglianza e «finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost.». È, infatti, «“proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l’unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità” (sentenza n. 133 del 1970)» (sentenza n. 286 del 2016).”**

(...)

**“Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale.**

**A fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno, non è più tollerabile.”**

**L’«importanza di un’evoluzione nel senso dell’eguaglianza dei sessi» viene, del resto, sottolineata anche dalla Corte EDU, che invita alla «eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul presupposto che «la tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non p[uo]à giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Ünal Tekeli, [paragrafi] 64-65)» (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).”**

**“A fronte di una disciplina che garantisce l’attribuzione del cognome del padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia a oggetto l’attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre.**

**Senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo.**

**La regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di eguaglianza, racchiude un vizio di legittimità costituzionale che inficia ab imis anche l’elemento costitutivo dell’intervento additivo invocato dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.”**

(...)

“Di conseguenza, questa Corte, **preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale»** (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021).

Il carattere in sé **discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti.**

**Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo – come si dirà (infra punto 12) – loro diverso accordo.**

**La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello status filiationis:** trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il **riconoscimento più immediato e diretto «del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali»** (sentenza n. 286 del 2016).”

(...)

**“Il mero paradigma della parità conduce, dunque, all'ordine concordato dai genitori, soluzione adottata anche negli altri paesi europei che prevedono l'attribuzione del doppio cognome.”**

**Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli.(...)”**

(...)

“Deve ritenersi **costituzionalmente illegittima la mancata previsione della citata regola derogatoria, poiché impedisce ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual è l'accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione**, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio.

**L'accordo può guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e può tenere conto di preesistenti profili correlati allo status filiationis, quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Potrebbe trattarsi del cognome del padre, come di quello della madre, che potrebbe aver riconosciuto i precedenti figli prima del padre. Né può trascurarsi l'eventualità che i genitori – nell'interesse del figlio – condividano la scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia già altri figli, dando così prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.**

Da ultimo, **anche la Corte EDU, nella citata sentenza Cusan e Fazzo contro Italia, ha ravvisato nella «lacuna del sistema giuridico italiano», che non consente l'iscrizione del figlio con il solo cognome della madre «in caso di consenso tra i coniugi», una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.”**

(...)

“In conclusione, sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dall'ordinanza di autorimessione n. 25 iscritta al reg. ord. 2021 e dall'ordinanza n. 78 iscritta al reg. ord. 2020 del Tribunale di Bolzano.

Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, **è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.**

Ove difetti l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, **si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale.**

**Si deve, pertanto, dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”**

(...)

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;”



# Sospensione del divieto di appalto integrato: ambiti di applicazione

## Un nuovo parere del MIMS sulla deroga prevista dal Decreto Semplificazioni bis all'art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici

**Il divieto di appalto integrato previsto dall'art. 59, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato sospeso con il Decreto Semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021), che all'art. 52 ha previsto una sospensione fino al 30 giugno 2023 del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Gli ambiti di applicazione non sono però sempre chiari, come mostra il quesito di una Stazione Appaltante al MIMS, che ha risposto attraverso il Supporto Giuridico con il parere n. 1249 del 23 marzo 2022.**

Il caso riguarda una Stazione appaltante che ha indetto una procedura per l'affidamento di un appalto integrato avente come oggetto la **"progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada"**, sede del Consiglio di Stato.

Sulla questione, il MIMS **ha ribadito che il quarto periodo del comma 1 dell'art. 59 del Codice è stato sospeso fino al 30 giugno 2023** dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori. Il termine è stato differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108/2021.

**Pertanto, fino al 30 giugno 2023 è possibile ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, senza dover motivare in ordine alla sussistenza di presupposti tecnici ed oggettivi e che le fattispecie contemplate all'art. 59 co. 1 bis, non costituiscono l'unica ipotesi in cui è possibile ricorrere al c.d. appalto integrato.**

<https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/parere-mims-23032022-1249.pdf>

# Possibilità di includere singoli elementi economici nell'offerta tecnica. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 11 maggio 2022, n. 3725.

Nell'offerta **tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici** che siano resi **necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), **purchè siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica**, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530; III, 20 gennaio 2016, n. 193).

Qualora tale verifica si concluda **negativamente non v'è ragione alcuna di dire in pericolo la par condicio tra gli operatori economici in sede di valutazione degli elementi tecnici dell'offerta**, non essendo certo la commissione in condizione di reputare conveniente o meno l'offerta da valutare.

Pertanto, **l'operatore economico non può essere escluso per il solo fatto che dati economici siano stati rinvenuti nei documenti componenti la sua offerta tecnica, senza ulteriore verifica della loro (dei dati economici) capacità di influenzare le determinazioni del seggio di gara, poiché, altrimenti, non sarebbe data applicazione al principio di segretezza dell'offerta economica**, ma piuttosto verrebbe introdotta una nuova clausola di esclusione in **contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici**.

# Quale il corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova?

## Orientamento applicativo Aran

Come precisato dall'art. 20 "Periodo di prova", comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018 **"Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova"**.

In base alla richiamata norma, pertanto, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, **occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art. 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.**

Si precisa, inoltre, che **la disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morbosso, trova applicazione nei confronti di tutto il personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.**

# La Suprema Corte si esprime in tema occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata.

Corte di Cassazione, Sez. I, sent, del 26 maggio 2022, n. 17017.

La Prima Sezione Civile, in tema **occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata**, ha affermato che **l'art. 3 della l. n. 458 del 1988** (ancora applicabile alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001), **nella parte in cui prevede solo il risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo, in caso di decreto di esproprio dichiarato illegittimo o di procedimento ablativo concluso** in violazione dei termini e delle forme di legge, deve essere reinterpretedo alla luce dei **principi enunciati dalla Corte EDU sull'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, oltre che dell'art. 42 Cost.**, sicché, a fronte della impossibilità di configurare un potere di acquisizione "indiretta", **non può ritenersi ancora operante il divieto di restituzione del bene al privato che lo richieda.**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/La-Suprema-Corte-si-esprime-in-tema-occupazione-di-terreno-per-finalit%C3%A0-di-edilizia-residenziale-pubblica-sovvenzionata-convenzionata/ult2802>

# Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private

Cassazione, ordinanza n. 16973/2022

La Cassazione con l'ordinanza n. 16973/2022 ribadisce un importante concetto in materia di permessi 104. Il lavoratore che beneficia dei permessi della 104 per assistere, in questo caso, la madre disabile, abusa di tale diritto con conseguenze rilevanti dal punto di vista disciplinare idonee a incrinare la fiducia che deve sussistere tra datore e dipendente, se lo utilizza per attività che esulano dall'assistenza del familiare bisognoso.

Gli Ermellini ricordano che secondo l'orientamento della Corte di legittimità "il comportamento del **prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso** previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia **l'assistenza del familiare disabile**, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'**indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale**). Questa Corte ha precisato come il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari."


[https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato\\_44644\\_1.pdf](https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_44644_1.pdf)

# Busia: la confisca e il riuso dei beni rendono meno appetibile il crimine

## Intervento del Presidente Anac Busia al workshop Osce di Roma

- **“Recuperare i proventi di reato e riutilizzarli nella comunità rende meno appetibile il crimine, nega ai criminali beni che avrebbero potuto finanziare ulteriori attività illegali o essere utilizzati per acquisire potere. Il riutilizzo sociale aiuta non solo a rafforzare la resilienza della comunità alla criminalità organizzata ma anche a creare partenariati più stretti tra la società civile e i governi nazionali”.**
- **“il riutilizzo sociale dei beni confiscati rappresentato dalla restituzione pubblica di proprietà, aziende o spazi verdi alle comunità colpite dalla criminalità organizzata può avere un enorme effetto simbolico e psicologico. E rappresenta un grande punto di forza della normativa italiana. La confisca e il riutilizzo dei beni criminali non solo ridistribuisce i proventi del crimine per il bene pubblico, ma da un punto di vista comunicativo mina anche l'immagine di attori criminali e corrotti come ricchi e intoccabili. (...)”.**
- Busia ha ricordato che la Commissione Europea ha adottato il 25 maggio, una **Proposta di Direttiva sul recupero e la confisca dei beni che “migliorerà la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nel recupero dei beni. (...) ritengo che sia di fondamentale importanza importante aggiornare il quadro normativo esistente, ispirandosi alle disposizioni della proposta di direttiva. (...)”**, ha aggiunto.
- **Senza cooperazione** – ha sottolineato Busia - **la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione è destinata al fallimento. È il motivo che ha spinto l'ANAC a firmare accordi di cooperazione con enti governativi e organizzazioni della società civile operanti nel campo dei beni confiscati. (...)**
- Busia ha infine ricordato **il ruolo della società civile che “può svolgere non solo una funzione di vigilanza svolgendo un monitoraggio esterno e una valutazione del processo di gestione del patrimonio, (...)”** oltre che un **“ruolo attivo nella promozione del sociale destinazione e nel trovare concretamente un migliore utilizzo di tali beni per scopi pubblici”.**

**La dottrina**



# Criteri per le progressioni verticali



<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/05/criteri-per-le-progressioni-verticali.html>



# Irricevibilità e inammissibilità nel processo amministrativo (Ancora)



<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ancora-irricevibilit-c3-a0-e-inammissibilit-c3-a0-nel-processo-amministrativo>

# Gli obblighi disciplinari nel pubblico impiego privatizzato



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/05/27/obblighi-disciplinari-pubblico-impiego-privatizzato>

# La dimostrazione dell'interesse a ricorrere nel rito avverso il silenzio

di Gianmarco Poli

**AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO**

*un laboratorio formativo e sperimentale*

*Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"*

*Direttore Professor Giuseppe di Gaspare*

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/05/27/la-dimostrazione-dellinteresse-a-ricorrere-nel-rito-avverso-il-silenzio/>

**Ascolta Brunetta!.....**  
**(Perchè la Pubblica Amministrazione rischia di non cambiare mai)**

di Guido Melis



<https://www.eticapa.it/eticapa/ascolta-brunetta/>

# Panino Nazionale di Ripresa e Ristorazione



<https://phastidio.net/2022/05/29/panino-nazionale-di-ripresa-e-ristorazione/>

# Conclusione



*“Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza  
alla politica.”*

*(Piero Calamandrei)*

“Grazie per averci seguito...  
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

